NICCOLA NISCO

IN RISPOSTA

A NON VERE ASSERZIONI

PUBBLICATE

PER DIFESA DEL COMUNE DI VICO DI PANTANO

E

DI UN DECRETO DEL 6 GIUGNO 1863

FIRENZE
PER GLI EREDI BOTTA
Tipografi della Camera dei Deputati
1870

NICCOLA NISCO

IN RISPOSTA

A NON VERE ASSERZIONI

PUBBLICATE

PER DIFESA DEL COMUNE DI VICO DI PANTANO

E

DI UN DECRETO DEL 6 GIUGNO 1863

FIRENZE
PER GLI EREDI BOTTA
Tipografi della Camera dei Deputati
1870

Deploro molto il caso che mi ha menato proprio sotto agli occhi una pubblicazione dell'onorevole avvocato Gigante, che ha più del libello che della difesa di questione giuridica; poichè, se per poco avessi dimenticato il rispetto dovuto a me medesimo, avrei potuto, anche senza contaminarmi di calunnie e bugie, cadere a mia volta in un brago di lordure.

Di una cosa soltanto mi dolgo con l'onorevole Gigante, ed è cotesta: egli ha voluto, nella foga di personalità, che non aggiungono un granello di ragione alla causa che difende, lanciare una pietra al santuario per me della mia vita, agli undici anni di dolori sostenuti per l'unità e la libertà d'Italia, dolori che amici e nemici dovrebbero aver l'onestà di rispettare, come io ho la dignità di non rimembrare ai Batilli del passato, oggidì mutati in laide scimie di Bruti.

Perciocchè siffatta sgarberia non provocata mi fa uscire da quel silenzio che ho serbato a mio decoro, e ci tengo, circa una vertenza su cui il potere giudiziario è chiamato a sentenziare. Non evvi uomo che possa dire che io in ciò gli abbia chiesto appoggio, o favore, o giustizia, o che siami studiato a impedire che fino al fondo vi cacciasse chiunque gli occhi e le mani.

Veramente il modo trovato per avere l'occasione di scrivere un libello è stato sconcio. Ho forse io chiesto di sentirsi il parere del Consiglio di Stato sulla costituzionalità del decreto del 6 giugno 1863? La costituzionalità di tale atto del potere esecutivo dipende forse dalla qualità della contrattazione stipulata da me tre anni innanzi? Fosse anche radicalmente nulla e manifestamente iniqua una cotal convenzione, farebbe forse ritenere costituzionale e valido un decreto incostituzionale e nullo?

L'onorevole Gigante ha un concetto, mel perdoni che il dica, sì storto dell'umana probità e sì erroneo del diritto costituzionale, da supporre che un congresso, al quale è affidato il supremo ufficio di sorvegliare all'esatta esecuzione delle leggi costituzionali, possa, per ragione di lucro o di perdita erariale, manomettere i principii fondamentali del giure pubblico, che nei Governi parlamentari costituiscono l'arca santa della reciproca limitazione dei poteri dello Stato, base della vicendevole indipendenza di essi e della comune libertà della nazione.

È possibile che l'onorevole Gigante ignòri cotesta elementare dottrina, e per questo errore siasi fatto a tessere tutta quella favola di personalità per conchiudere che il Consiglio di Stato qualora portasse parere di essere nullo ed incostituzionale il decreto del 6 giugno 1863, farebbe perdere oltre un milione al Tesoro? Di siffatto ragionamento più di me dovrebbe dolersene, a cagione di mancata riverenza, il Consiglio di Stato.

Io non imiterò il signor avvocato nel sostituire i frizzi e gli sgarbati appellativi alle ragioni ed ai fatti. Mi ricordo che Pitt disse, in una famosa tornata del Parlamento inglese, ai suoi avversari politici che gli scagliavano frizzi ed insinuazioni: « Ho troppa ragione, risparmiate la fatica di darmene ancora più! »

Nè entrerò nel campo giuridico; vuoi perchè è mio dovere

lasciarlo liberamente affidato agli onorevoli amici miei avvocati in causa; vuoi perchè nessun parere di Consiglio di Stato o di ministro potrà determinare la sentenza di magistrati egregi ed indipendenti. Ma mi limiterò soltanto a pubblicare alcuni documenti, da cui si rilevano gli errori, per non servirmi dell'appellazione scortese, sebbene più giusta, di bugie, contenuti nella difesa-libello dell'onorevole Gigante.

I.

L'onorevole Gigante torna con insistenza ripetute volte a dire e ad affermare che il contratto del 18 gennaio 1861 è il prezzo da me chiesto delle mie politiche sventure, e ad appoggio di tale calunniosa asserzione cita a piè quasi di ogni pagina la mia dimanda con la quale cotesta contrattazione mi faceva a chiedere. Avrebbe potuto pubblicarla l'egregio avvocato Gigante: è trascritta nel rogito su notato. Mi conceda però che io supplisca a cotanta omessione, e la pubblichi io senza glosse e senza parafrasi: chè desidero che su di essa portino giudizio gli uomini davvero onesti di ogni partito. Eccola:

« Nel 1852 il Governo borbonico, per compiere la rovina della mia famiglia, dopo di avermi menato in galera e sequestrato i miei beni, cominciava un giudizio iniquissimo per volere l'annullazione di un contratto completato con ripetute approvazioni sovrane e ministeriali sull'offerta, sulla minuta e sulla stipulazione dell'istrumento, e di cui io con pubblico istromento acquistava la cessione da Domenico Rogges, mercè ducati 1500 a tale obbietto sborsati. Il contratto fu eseguito, da mia parte, secondo il convenuto, e con spese moltissime erogate quasi tutte con partite bancali, siccome rilevasi dall'incartamento, e così io riduceva a coltivazione terreni palustri e

boscosi, il solo dissodamento dei quali costavami venti ducati al moggio. Vi faceva impiantare 16,000 piante di gelsi, 2000 pioppi, pini, noci, e dividere tutta l'area del fondo con fossi secondari di scolo che mettevano nei canali principali; vi costruiva un'aia di fabbrica ed una casa che, dopo la spesa di oltre ducati mille, crollava a ragione della qualità del suolo. A ciò bisogna aggiungere che corrispondeva per questi terreni al Governo un estaglio annuale il doppio di quello che infino ad allora erasi pagato nello stato in cui prendeva i terreni, stato che dovevasi tener presente nello stabilire il contratto, e non quello posteriore, che era il prodotto delle mie cure, della mia industria e del capitale speso. Anche se non si voglia ammettere il principio di Lincard e di tutta la scuola economica inglese, assunto poscia da Carry e da Bastiat, di essere unica ragione *del valore il travaglio*, certo il valore aggiunto per fare sviluppare tutta la suscettività dell'agente naturale è il prodotto del travaglio e dei capitali a tale scopo applicati. »

« Fu lungo e dispendioso il contendère, massime per essersi con reale rescritto empiamente ordinato, in opposizione al contratto ed alla legge nonchè ad una solenne sentenza del tribunale civile di Terra di Lavoro, che fosse competente il potere amministrativo. Circa ducati 8000 mi ha costato una tale lite, per sostenere la quale non trovava altra ragione il signor avvocato, che io era un nemico irreconciliabile del Re, siccome diceva al consultore Gamba, il quale alla fine fu obbligato ad imporgli silenzio. Tutto il voluminosissimo processo per quest'affare trovasi presso l'agente del contenzioso amministrativo, dal quale ella potrà chiederne informazione. Ai danni cagionatimi da tanto ingiusto procedimento bisogna aggiungere pure quello di avermi impedito di rimpiazzare anche le piante che con vandalico proposito furono distrutte ».

Così, in esilio, e senza difesa nella speranza di tempi migliori,

fui obbligato a l accettare una onerosissima transazione, rinunciando alle migliorie, e mutando la cessione in un affitto di anni sei. Certo io potrei inaugurare un giudizio per ritrattare tanta ingiustizia e pel risarcimento di danni ed interessi avverso ad una lesione sì enorme della legge e della equità. Però credo che il presente Governo non voglia profittare degli atti di quello incorreggibilmente iniquo, e concedermi pace a cui crederei di avere alcun diritto.

Laonde chiedo in linea di riparazione e transazione a perpetua enfiteusi i terreni fittati a Rogges ed a Schiavone in Vico di Pantano con pagarne per annuo canone quella stessa somma ora riscossa a titolo di estaglio. In ciò vi sarebbe anche il vantaggio della pubblica amministrazione con pagare io la tassa fondiaria.

Son sicuro che non si voglia persistere nella spogliazione, e che mi si faccia almeno giustizia.

Napoli, 1° dicembre 1860.

NICCOLA NISCO.

Aggiungo soltanto, per completare questo principale episodio della favola accusatoria, un fatto che, essendo stato pubblicato per una lettera stampata dal mio onorevole amico Pasquale Cicarelli, l'onorevole Gigante avrebbe potuto non ignorare.

Allorchè il generale Garibaldi governava da dittatore il Napoletano liberato dai Borboni, il Cicarelli, che nel periodo delle mie sventure aveva avuto il raro coraggio di offrirsi mio curatore, quando i liberaloni di oggidì temevano di volgere uno sguardo ai miei figliuoli, gli presentava domanda in mio nome per annullare il contratto di spogliazione del 1860, e l'illustre

generale decretava sulla stessa dimanda che tutte le terre demaniali del comune di Vico mi si concedessero, ed incaricava il ministro Liborio Romano a provvedere per l'esecuzione di un tal decreto. Era quella decretazione di un dittatore, che nessuno avrebbe potuto attaccare, eppure io l'atto di sì distinta benevolenza rifiutava a sola cagione di parermi, anzi che una riparazione d'ingiustizie commesse, una ricompensa alle mie sventure.

II.

L'onorevole Gigante afferma che il contratto del 18 gennaio 1861 è stato da me con pressioni ottenuto. A simile accusa dovrebbero rispondere il senatore De Vincenzi ed il commendatore Della Rocca, oggidì segretario generale del Ministero dei lavori pubblici, i quali siffatto contratto ordinarono, quante volte loro non piaccia meritare il titolo d'inesperti sibilloni. Nondimeno è opera edificante di rettificazione copiare dallo stipulato del 18 gennaio 1861 il parere e la proposta dell'agente contenzioso finanziario, da cui due cose si rilevano: 1° che quanto da me erasi nella mia domanda esposto trovasi giusto dall'avvocato e rappresentante del *fisco*; 2° che il contratto appunto del 18 gennaio 1861 è stato proposto a me dal Governo.

Questo rapporto al ministro de' lavori pubblici è il seguente:

« Mi fo un dovere di rispondere al suo onorevole uffizio del dì 6 andante mese, n° 11,382, 3° ripartimento, 3° carico, intorno alla domanda del signor Nisco, il quale, ricordando i fatti che diedero luogo al giudizio intentatogli dal passato Governo per l'annullamento del contratto di cessione ottenuta da Domenico Regges dei terreni bonificati nel bacino inferiore del Volturno, e le circostanze nelle quali ha dovuto egli accettare

una transazione, che dice onerosissima, rinunziando alle migliorie, e mutando la cessione in un affitto di anni sei, chiede in linea di transazione e di riparazione a perpetua enfiteusi i terreni fittati a Rogges ed a Schiavone in Vico di Pantano con pagarne per annuo canone netto dal contributo fondiario quella stessa somma ora corrisposta a titolo di estaglio. Codesto dicastero per la precedente corrispondenza non ignora come nel 1840 per effetto di sovrano rescritto i terreni pertinenti ai comuni situati nel bacino inferiore del Volturno furono, per il bonificamento e miglioramento di essi, aggregati all'opera della bonifica, e passarono all'amministrazione della direzione generale delle acque e strade incaricata di quell'opera.

« Nel 1841 si pubblicò il manifesto delle condizioni generali riguardanti l'affitto di quei demani comunali, tra le quali si disse indispensabile l'esperimento dell'asta pubblica; che l'affitto delle terre locate per coltura non poteva stipularsi per una durata maggiore di anni nove; e, parlandosi degli obblighi dei conduttori per la coltivazione e miglioramento di quelle terre, si stabilì, fra le altre cose, che dovessero essi formare una dote di piantagione e consegnarla all'amministrazione alla fine dell'affitto, ed edificare una o più case rurali con aiuole, delle quali alla fine dell'affitto si sarebbe fatto l'apprezzo da tre periti per rivalerne gli affittatori.

« In mancanza però di offerte, a fine di promuovere il concorso dell'opera dei privati per ridurre a coltura ed abitabili quelle terre paludose, diserte e malsane, fu sovranamente ordinato di accordarsi le maggiori facilitazioni, dispensandosi dall'asta pubblica e dalle altre formalità per l'affitto di quei fondi demaniali che trovavansi prosciugati, però sotto la duplice condizione della loro coltura e piantagione. Così nel 1841, 1842 e 1843 furono quelle terre affittate a diversi, fra i quali fu Rogges, da cui per effetto di cessione ha causa il signor

Nisco, senza la formalità della subasta per un novennio di fermo ed un altro di rispetto, e col patto di doversi la piantagione facoltativa, oltre quella di obbligo per la dote del fondo, valutare alla fine dell'affitto a favore del conduttore *pro ut melioratum*, e le fabbriche *pro ut impensum*, stipulandosi eziandio a favore dell'affittatore, in mancanza del pagamento delle migliorie, il diritto della ritenzione. Con siffatti contratti, mentre prima i comuni non ritraevano da quelle terre che otto o nove carlini al moggio, ne fu portata la rendita a circa ducati quattro a moggio.

« Mutato quindi e migliorato lo stato di quei terreni, tutti quei contratti d'affitto stipulati dal consigliere Pitò furono oggetto di aspra censura, dicendosi esorbitanti, e pregiudizievoli all' interesse dell'amministrazione, per modo che nel 1847 si fece luogo ad una sovrana risoluzione che ridusse *ad jus et justitiam* i regi assensi impartiti ai vari contratti di affitto de' ripetuti demani comunali. E finalmente nel 1851 dall'amministrazione delle bonifiche si promosse, nel Consiglio d' intendenza di Terra di Lavoro, contro Schiavone e Rogges ed il costui avente causa Nisco ed altri, giudizi per l'annullamento e rescissione de' contratti di affitto e per l'immediato rilascio delle terre e restituzione de' frutti dalle medesime percepiti.

« La lite fu portata ancora presso i tribunali civili, e diedesi per lungo ad un conflitto di attribuzioni ; ed indi, sospese le procedure giudiziarie, fu sovranamente ordinata una conciliazione della quale fu incaricato il presidente Niutta e che nemmeno diede verun risultamento; ed infine, al seguito di uffizio di questa agenzia all'amministrazione delle bonifiche del dì 4 del passato mese di maggio, ha avuto luogo la transazione nell' interesse del signor Nisco, colla quale, rinunziatosi scambievolvolmente dalle parti al giudizio iniziato per la nullità e rescissione dell'antico contratto, si è fatta al signor Nisco una no-

vella concessione dell'affitto per un sessennio e collo stesso estaglio, ma ai patti e condizioni contenute nel quaderno in vigore.

« Ciò posto, avuto riguardo alla natura de' contratti di locazione di quelle terre selvaggie e paludose del bacino inferiore del Volturno, stipulati nello scopo principale di ridurre quelle terre a coltura, migliorarle e renderle abitabili da inospitali che erano, onde si richiedevano conduttori che fossero stati in grado di spendere i necessari capitali di prima messa, e tutte le assidue cure necessarie per ridurre quei terreni ingrati a un buono stato di coltura, e che non si sarebbe potuto giungere che dopo un lungo corso di anni, ed avuto riguardo massimamente alle speciali circostanze, nelle quali il signor Nisco si è trovato di aver dovuto spendere forti capitali per ridurre a coltura e migliorare i terreni de' quali aveva avuto da Rogges la cessione dell'affitto senza averne potuto trovare il frutto corrispondente, io trovo ben meritevoli di considerazioni le doglianze che il signor Nisco muove contro la mentovata transazione, alla quale si è ultimamente, nel suo interesse, dato luogo, e la sua domanda mostrasi fornita di sufficiente fondamento di ragione e di giustizia.

« Se non che trattandosi nella specie di demanii comunali, non mi pare che potesse accogliersi la domanda che egli fa della censuazione di quelle terre, la quale non potrebbe aver luogo se non nei casi e nelle forme dettate dalla legge del 12 dicembre 1816.

« Invece, a conciliare gl'interessi di tutti, raggiungendo anche lo scopo, onde interessa pur l'opera della bonifica di concedere in locazione per lungo tempo quei terreni ai privati e per la coltivazione ed il miglioramento di essi, potrebbe darsi luogo ad una novella convenzione con il signor Nisco, con la quale, rinunziandosi e dichiarati nulli e come non avvenuti i giudizi

istituiti per l'annullamento e rescissione dei primitivi contratti d'affitto del 1842, non che la susseguente transazione stipulata nello scorso anno con l'amministrazione delle bonifiche, si venisse a stipulare con lo stesso signor Nisco un novello lungo affitto di nove anni di fermo, ed altri nove di rispetto, per quel medesimo estaglio che attualmente si corrisponde su quelle terre, e per lo più coi patti e condizioni contenute nel quaderno del 1841.

« Rendo la domanda. »

« *L'Avvocato generale della Corte dei conti,*
Agente del contenzioso ammministrativo

L. VISCARDI. »

Dunque non sono state le pressioni mie, ma le ragioni esposte, in tuono cotanto chiaro e limpido, dall'ufficio del contenzioso finanziario, che determinarono il Governo luogotenenziale ad apporre una transazione per riparare una spogliazione borbonica secondo le modalità proposte dall'agente legale della medesima pubblica amministrazione. E riparare una ladroneria, ritornando la originaria convenzióne in parte *ad pristinum*, non è dare un premio a sventure politiche, ma non perdurare nel furto.

E qui a far più risaltare la verità fra il ginepraio delle menzogne dovrò pubblicare quella nota del direttore del genio civile, cavaliere Luigi Giura, che esamina i vantaggi e la giustizia della contrattazione proposta dal cavaliere Viscardi, agente del contenzioso finanziario, e contenuta nel rogito del 18 gennaio 1861. Ma è mio proposito di limitarmi a rispondere a'le insinuazioni che direttamente mi riguardano, non a quelle che toccano gli amministratori cui questo ramo di pubblico servi-

zio dello Stato era affidato. Ad essi spetta, specialmente essendo in pubblici uffici, di pubblicare con la suddetta nota la completa corrispondenza in questo affare, se non vogliamo meritare l'accusa almeno d'inettitudine che loro rivolge il difensore del comune di Vico di Pantano.

III.

L'onorevole Gigante asserisce che il contratto del 18 gennaio 1861 è radicalmente nullo. Sebbene questa è una parte tutta legale affidata ai miei chiarissimi avvocati, i quali l'anno ampiamente trattato nella loro memoria a difesa, e sebbene risguarda più la personalità dei governanti che la mia, tuttavia a cotesta leggera asserzione io contrappongo due tratti del parere dato su siffatto contratto dagli illustri giureconsulti Cassinis, allora presidente della Camera dei deputati, Vegezzi e Pironti.

Il primo tratto relativo alla ricantata mancanza di subastazione e di approvazione reale è il seguente:

« Innanzi altro si domanda, se nelle transazioni del 1860, passate tra il Governo borbonico con Schiavone prima, e poi con Nisco, la formalità della subasta sia stata osservata? Se questo è un motivo di nullità di contratto, è stato trovato per annullare la leonina transazione dell'Ajossa? Ma nè il contratto del 1860, nè quello del 1861 sono nulli per questo difetto. Perchè l'affitto concluso col primo non poteva essere concluso altrimenti che con Nisco e Schiavone, con cui si era in litigio, ed a cui l'affitto sessenne si offriva come fatto di transigerlo, non vi poteva essere quindi, per la natura delle cose, la gara, la concorrenza con altri. E per la stessa ragione non essendo altri che Nisco colui che poteva dolersi al Governo dei danni patiti,

delle perdite e delle ingiustizie sofferte nel primo periodo dell'affitto di quei terreni, se il Governo voleva ascoltarlo, come fece, non con altri che con lui poteva concludere il nuovo affitto che si concedeva in compenso dei danni ed in cambio della transazione 1860.

« Il contratto del 1861 se faceva ammenda di quello del 1860, come quello non poteva ammettere la condizione degl'incanti, perchè non poteva stipularsi con altri che col Nisco.

« Inoltre è da ricordare che il primitivo contratto del 1842 fu di bonifiche, e che pel rescritto del 13 settembre 1841 si dispensò i contraenti dall'asta pubblica affine di promuovere le offerte sotto la duplice condizione delle piantagioni, delle coltivazioni; e tali condizioni assicurate, potessero accordarsi le maggiori facilitazioni agli affittatori. » Ora questo contratto del 1861 non è che filiazione di quello a cui si dispensò nel 1841. Finalmente la dispensa dall'asta pubblica è annoverata fra gli affari di terza classe dal regolamento del 1826, che pel decreto del 6 ottobre 1860 furono devoluti esclusivamente ai ministri.

« Con questo decreto si sono regolati gli affari di tutte le luogotenenze; il ministro dunque che poteva dispensare dall'asta pubblica, vi dispensò di fatto quando contrasse.

« Lo stesso va detto quanto all'opposta mancanza dell'approvazione sovrana. Tutti i contratti, di qualunque valore fossero, dappoi il decreto del 6 ottobre anzidetto, furono approvati dai ministri o consiglieri di luogotenenza fino alla cessazione di esso in ottobre 1861. L'approvazione dei contratti infra i ducati 1000 spettava ai ministri, oltre questa somma erano di terza classe e si prendeva la parola del Re. Dopo il 6 ottobre tutti gli affari di quarta e terza classe furono approvati dai ministri. Non manca quindi al contratto del 1861 veruna sanzione. »

Il secondo tratto del parere di tre uomini che finora l'onorevole Gigante non chiama nè ignoranti, nè dabbenoni, nè corrotti, è ancor più incisivo e *ad hominem*, chè in esso si legge:

« Quando fu conchiuso il contratto Nisco, la legge del 12 dicembre 1816 era pienamente abrogata pel decreto del 2 gennaio 1861, pel quale entrava in vigore e diveniva esecutiva la legge italiana sull'amministrazione comunale e provinciale del 23 ottobre 1859, nella quale gli affitti dei beni comunali sono regolati dall'articolo 107 e rientrarono pienamente nelle regole del diritto comune.

« Potevano quindi quei beni essere nel 18 gennaio 1861 concessi per un novennio di fermo ed un altro di rispetto come i beni comuni.

« Questa ragione perentoria rende superflue le altre osservazioni che potrebbero arrecarsi, ma che non cessano di essere gravi. Tale è la determinazione sovrana del 23 settembre 1840 che, per eseguire le bonificazioni nel bacino del basso Volturno, provvide che la esecuzione dell'opera medesima e di quanto vi ha relazione nei sensi della suddetta sovrana determinazione sia spedita e non incontri ostacoli nelle ordinarie forme amministrative.

« Per effetto di queste disposizioni i demanii comunali furono occupati ed affittati alla finanza coll'obbligo di corrispondere ai comuni la rendita che ne percepivano prima della intrapresa bonifica (1). Posto ciò è chiaro che dal 1840 fino ad oggi la finanza, e per essa ora il Ministero d'agricoltura e commercio, tiene in lunghissimo affitto i beni patrimoniali dei comuni compresi nella bonifica. Questi beni, appunto perchè destinati a questo grande scopo di pubblica utilità, sono retti con norme

(1) Rescritto ministeriale del 3 ottobre 1840.

particolari, e fino da principio furono sottratti alle regole comuni delle amministrazioni municipali.

« I lunghi affitti quindi cogli intraprenditori delle bonifiche trovano anche nelle antiche leggi delle provincie napoletane loro ragione legale nella natura eccezionale che hanno vestito questi beni, e che è stato loro riconosciuta dai citati atti sovrani, e perciò rientrano nel diritto comune civile che consente l'affitto per un novennio di fermo ed uno di rispetto. Il quale spazio è il minimo che possa accordarsi, quando queste intraprese si considerino economicamente. Perocchè i lavori che queste opere suppongono sono tali che non si troverebbero intraprenditori che volessero rischiare le loro fatiche ed i loro denari senza il tempo necessario a raccogliere i frutti. »

IV.

L'onorevole Gigante proclama il contratto del 18 gennaio 1861 manifestamente iniquo. Davvero che gli bolle il cervello! E pure il Cassinis, il Vegezzi ed il Pironti, galantuomini e giuristi non comuni, l'hanno a loro volta proclamato *equo, giusto ed essenzialmente morale*. Sono lieto di queste due opposte sentenze, che assicurano una doppia lode al fatto mio.

Infatti alla fine del *voto* di detti giureconsulti è scritto: « Conchiudendo pertanto diciamo: che era in facoltà del Go-
« verno fare ammenda alla transazione del 1860 con quella del
« 1861, perchè era atto insieme equo verso Nisco ed utile alla
« pubblica amministrazione; che da tutta la discussione fatta
« sia dal lato economico, come dal lato giuridico, risulta che
« il contratto è *informato di quella giustizia intrinseca, che*
« *il rende essenzialmente morale, e vestito di tutte quelle forme*

« *estrinseche che nulla lasciano a desiderare dal lato della mo-* « *ralità.* »

Nè questo basta. In una nota ministeriale del 14 agosto 1862, firmata dall'onorevole Berti, uomo non meno probo ed intelligente de' tre testè notati, scrivevami ufficialmente: « Dallo « esame di tutte queste vertenze crebbe nel sottoscritto la con- « vinzione della *insussistenza delle obiezioni fatte* al contratto « del 18 gennaio dell'anno scorso; e però venne nel parere che « non *possa impugnarsi la detta convenzione del* 1861 *nè per* « *errore di diritto, nè per lesione, ritenendola intrinsecameute* « *informata ai principii di giustizia, e fatta altresì con quelle* « *forme che nulla lasciano a desiderare quanto alla legalità.* »

Quante volte si ha la fortuna di poter contrapporre a certe frasi, che io lascio ad altri qualificare, sentenze di uomini quali sono coloro che hanno scritto quelle innanzi letteralmente riportate, si può rimaner contenti di sè senza procedere a discutere più oltre.

Nondimeno io voglio anche rinunziare a cotesta egregia fortuna mia, e provare all'onorevole Gigante che a lui e non a me si appartiene l'accusa di avere un'idea sconvolta delle proprietà, per forma che imprendendo focosamente a sostenere la iniquità di una nefanda spogliazione, dà a me ed al fatto mio dello iniquo.

Che cosa ho fatto io con Schiavone e Greco? Ho nel 1842 preso a dissodare, coltivare e rendere belli ed ubertosi terreni che erano impaludati, davano per racolto *mignatte* e *paglia da sedie*, e rendevano in media circa 2 lire al moggio, ossia 6 lire all'ettare.

Questa condizione di que' terreni nel tempo in cui i contratti con Schiavone e con Rogges, di cui io e Greco fummo cessionari, si stipularono, è accettata dallo stesso Gigante, ed è dichiarata dal medesimo sindaco di quel comune di Vico di

Pantano, in nome del quale oggi si domanda la restituzione di tali terreni a titolo di giustizia e di moralità. Ecco la dichiarazione del sindaco fatta al 22 aprile 1861.

« Si certifica da me qui sottoscritto, sindaco del comune di Vico Pantano, nel mandamento di Trentola, provincia di Terra di Lavoro, che i terreni demaniali fittati ai signori Domenico Rogges e Pasquale Schiavone, Bonaventura Pecorelli, ed altri, erano tutti palustri, sottoposti alle acque ed ingombri di boscaglie e spineti impraticabili perfettamente e di nessuna produzione, meno per poca paglia di sedie e legna per fuoco dei naturali ed un poco di pesca. Che per le acque impaludate in detti terreni il presente comune di Vico di Pantano era di aria pestifera e micidiale maggiormente da maggio a tutto il novembre. »

Or l'onorevole Gigante si sforza a dimostrare che quei terreni medesimi, ove si *raccoglievano mignatte*, e che in media rendevano al comune 2 lire a moggio, oggi rendano 24 *ducati* o oltre 100 lire. Darei al Gigante il 30 per cento se io intascassi per quelle terre simile somma. Nonpertanto accettandone l'augurio, gli domando quale è stata la cagione di cotale condizione mutata? Per dar dello iniquo ad una contrattazione che rispetta la proprietà dell'industria e del capitale, avrebbe dovuto egli almeno immaginare un miracolo per opera del quale sì mirabile e feconda trasformazione fosse avvenuta, altrimenti mi autorizza a chiamare iniqua l'azione di cui si fa sostenitore.

La condanna del qualificativo d'iniquo dato alla contrattazione in disputa viene anzi che dalle mie parole, da quelle del sindaco che l'onorevole Gigante rappresenta. Perciocchè questi nello stesso certificato del 24 aprile 1861 solennemente attesta:

« Che per ridurre questi terreni a coltura mediante dissodamento a vanga, e fossi di scolo indispensabili a piccole di-

stanze sono stati per lo meno erogati ducati 40 a moggio per lo meno, e ciò senza tener conto del maggiore spesato per la mancanza di braccia, e per doversi far venire i vangatori da lontani paesi, ed anche dagli Abruzzi. Che le piantagioni eseguite sono sempre in maggior parte deperite a cagione di esser l'acqua immediatamente sotto la superficie, e però le radici si erano marcite.

« Che per questo dissodamento e coltura con piantagioni sempre rinnovate, tutte cose eseguite con grande spesa, stento e costanza degli intraprenditori, l'aria è migliorata tanto che pel decorso di 18 anni la popolazione di questo comune e quasi triplicata.

« Essendo stato richiesto a rilasciare certificato delle suaccennate cose, io, in onore della verità e riconoscenza dovuta da questo comune, l'ho rilasciato.

Il Sindaco firmato
RAFFAELE FABOZZO.

E la prova della grande spesa pel dissodamento viene da una fede di credito del Banco di Napoli dell'8 marzo 1843, con cui io per 105 moggia da dissodare pagava, secondo è scritto in detto documento, in conto a Giordano ducati 2,500, i quali s'intendevano per intero perduti se non gli avesse consegnato il terreno pulito di ogni radice per tutto il 10 aprile dell'anno medesimo: il che significa non doversi confondere le spese del dissodamento con quelle del diboscamento.

E la predetta bancale si fece sulla base della scrittura privata del 25 ottobre 1842, onde convenivasi a ducati 50 per ogni moggia il prezzo del dissodamento, dei fossi di scolo e della riduzione a coltura delle terre.

Erano sì grandi le spese da me portate per piantagioni ed

altri miglioramenti, che nel 1846 per incendio e per indebita intromissione di animali fu inferito al mio fondo un danno verificato di ducati 27,120 19, siccome risulta dal seguente titolo:

« Il cancelliere del giudicato di Trentola certifica che essendosi dal giudice nominati Matteo Fabozzi, Giovanni Cacciaputti e Giuseppe Fabozzi periti per verificare i danni avvenuti per fuoco da mano dell'uomo e intromissione di animali sul fondo detto *Crapolla*, assegnato al signor Nicola Nisco, di pertinenza del real demanio, costoro valutarono tali danni a ducati 30,948 82, e che essendosi ordinata la verifica e revisione di detta perizia, dandosi l'incarico al perito Cesare Diodati, costui ridusse il detto valore a ducati 27,120 19. »

Adunque è iniquo l'atto mio pel quale in parte salvava il contratto del 1842, stipulato sulla fede di promesse fatte pei rescritti del 27 gennaio e 20 febbraio 1841 di procedersi agli affittamenti di terreni in parola *con la dispensa di ogni formalità e con le maggiori facilitazioni*, e sulla cui base io compiva quell'opera dispendiosa e stupenda di bonificazione agricola, o è iniquissimo l'atto di volermi spogliare della proprietà creata dai miei capitali e dal mio lavoro? Si può ammettere la nuova teoria di comunismo, di essere cioè i demanii comunali fatti per essere divisi fra i poveri senza pagare altrui ciò che al comune non si appartiene, che è la differenza tra il valore locativo di questi demanii al tempo in cui furono concessi per essere ridotti dallo stato di produrre *mignatte* e *paglia* da *sedie* a quello di produrre ricca messe di cereali?

È vero che nel 1852, quando da circa due anni era stato menato per amore della libertà in galera, la incorreggibile tirannia borbonica voleva compiere la spogliazione a cui ora si tende metter mano. Ma è pur vero che in quel miserando periodo di osceno dispotismo il Governo borbonico non trovò appoggio nè nel potere giudiziario nè nell'amministrativo; mentre

io ebbi il raro e memorabile conforto, che Antonio Ranieri rinunciò l'ufficio lucroso di avvocato del contenzioso per non sostenere scandalo siffatto; che Antonio Starace si mosse infermo da Napoli per andare a difendermi innanzi al Consiglio d'intendenza di Caserta, e venne arrestato dalla polizia alla stazione; e che Domenico Albanese e Pasquale Cicarelli, arrivati fra mille pericoli a Caserta, ivi furono di notte sorpresi dalla polizia e cacciati dal paese come vagabondi o malfattori.

Ed ancora un'altra consolazione mi è toccata in sorte, la quale nè calunnia nè invidia mi potranno togliere: la consolazione di vedere che quando un ricorso *anonimo* fu diretto al ministro guardasigilli contro il contratto del 18 gennaio 1861, il comune di Vico di Pantano, non traviato da interessate suggestioni, in pieno Consiglio ad unanimità prendeva la seguente risoluzione:

« L'anno 1861, il giorno 24 aprile, il decurionato del comune di Vico di Pantano, in provincia di Terra di Lavoro, per l'alta stima al merito del signor D. Nicola Nisco, di Napoli, martire di sventure sofferte per sostenere la libertà, e perchè è stato benemerito a questo comune, sia pei suoi immegliamenti del Pantano e per aver contribuito non poco ad incivilire questo abbandonato paese, che ora in un certo modo entra nella via dei miglioramenti, e perciò riconoscente al sullodato signor Nisco, eletto deputato al Parlamento nazionale, lo nomina suo cittadino, ed incarica questo signor sindaco a parteciparlo al ripetuto signor Nisco per essere questa una nostra spontanea e concorde determinazione.

« Così ha conchiuso ed ha firmato:

« Raffaele Fabozzo, sindaco. I decurioni Francesco Griffi — Francesco Volta — Antonio Diana — Tommaso Terracciano — Tommaso Ucciero — Andrea Diana — + Segno di croce di Luigi Fraio D. — Leopoldo Noviello, segretario. »

V.

Il quale giudizio di quella buona popolazione di Vico di Pantano circa la mia persona ed i fatti miei, legalmente espresso per la sua legittima rappresentanza, è sempre riconfermato dagli atti posteriori, quante volte è stato libero di poterlo onestamente manifestare. A me non piace narrare istorie che possono parere insinuazioni; mi limito a pubblicare un documento, nel quale ogni imparziale lettore potrà trovare le ragioni e le cagioni di alcune ire appassionate, che io mi onoro di non aver mai provocato.

« Estratto del verbale di deliberazione del Consiglio comunale di Vico di Pantano, riunito in congrega straordinaria.

« L'anno 1866, il giorno 30 del mese di dicembre, e nella sala delle adunanze municipali.

« In virtù di decreto del signor prefetto di questa provincia in data 27 novembre ultimo, diramatisi avvisi in iscritto ed in conformità della legge dal signor Antimo Di Martino, sindaco si congregavano con esso i consiglieri signori Giuseppe Pagano, D. Angelo Cantone, Nicola Ucciero, Francesco Griffo di Nicola, Antonio Diana, Francesco Griffo, fu Alessio, Giovanni Falanga, Nicola Aversano, Francesco Votta, Raffaele di Dona, Francesco Potenza, Vincenzo Sagliocco, Giuseppe Caliento, ed essendo il Consiglio in numero legale, coll'assistenza dell'infrascritto segretario, si viene a quanto appresso:

« Il sindaco dà comunicazione al Consiglio del decreto emesso dal prefetto della provincia del dì 15 dicembre spirante mese ed anno, e pervenuto nella segreteria comunale di qui il giorno 28 detto, col quale decreto si annulla la deliberazione presa in data del 1° suindicato mese da questo Consiglio municipale intorno alla transazione col signor Nisco e la surroga

dell'avvocato Francesco Saverio Correra al signor Raffaele Gigante, e ciò nella considerazione che il medesimo atto deliberativo di questo Consiglio, per la parte che riguarda la revoca del mandato del signor Gigante e la nomina del signor Correra, contiene una proposta che riflette persone, e quindi la votazione avrebbe dovuto essere raccolta con suffragi segreti.

« Inteso il rapporto del sindaco e la ragione di formalità per la quale il signor prefetto ha stimato di annullare la deliberazione del 1° dicembre presa dallo stesso Consiglio ad unanimità, perciò si invita di bel nuovo a deliberare nelle seguenti proposte, cioè :

« 1ª Di voler recedere da ogni contestazione giudiziaria intrapresa contro il barone signor Nicola Nisco, e quindi rinunziare all' intrapreso giudizio e trattare amichevolmente una convenzione ;

« 2ª Di procedersi alla votazione segreta ed in seduta non pubblica in conformità dell'articolo 212 della legge 20 marzo 1865 e del relativo regolamento intorno alla seconda parte della surripetuta deliberazione del 1° corrente mese, cioè, se debba essere ritirato il mandato del signor avvocato Gigante, unitamente a tutte le carte e documenti, ed affidarsi codesto mandato, sì per finalizzarsi la convenzione col signor Nisco, sì per sostenere le ragioni del comune contro il conte di Montesantangelo, al signor Correra. Accettate alla unanimità le medesime proposte, si procede dal Consiglio alla votazione per suffragi segreti, ed in sessione non pubblica, giusta il voto della legge, e sulla proposta di surrogare all'avvocato Gigante, l'avvocato signor Correra ed incaricare il sindaco a farsi consegnare tutte le carte e documenti appartenenti al comune, dati o al detto signor avvocato Gigante, od all'agente demaniale signor Vincenzo Romano.

« In seguito di questa deliberazione il sindaco presidente

invita i membri del Consiglio medesimo a procedere alla votazione per suffragio segreto, avvertendo che s'intende che coloro i quali voteranno pel *sì* vogliono riconfermata la deliberazione presa nel 1° del volgente mese ed anno circa la revoca del mandato al signor Gigante e la nomina del signor Correra; e che coloro i quali votano pel *no* vogliono l'annullazione della ripetuta deliberazione, e quindi la non revoca del signor avvocato Gigante.

« Dietro lo spoglio delle schede si è addivenuti allo squittinio coll'assistenza dei due consiglieri signori Angelo Cantone e Nicola Ucciero; il sindaco pubblica il seguente risultato:

« Votanti

« Pel *sì* numero quattordici.

« Pel *no*, nessuno.

« Laonde resta per la votazione segreta ed in perfetta uniformità della legge e regolamento ripetuta e riformata la revoca dell'avvocato Gigante, e surrogato dal distinto avvocato signor Correra.

« Conosciuto quest'atto, il sindaco dà comunicazione di una nota dell'ottimo signor prefetto della provincia, del 19 spirante dicembre, relativa all'affare medesimo, che è del tenore seguente:

« *Regno d'Italia. — Prefettura della provincia di Terra di*
« *Lavoro, divisione demaniale. Numero del protocollo* 33,626
« *e della spedizione* 1620.

« Caserta, li 19 dicembre 1866.

« Avendo esaminata la deliberazione emessa da codesto Con-
« siglio comunale nel 1° dicembre, ho creduto annullarla per
« la parte che riflette surroga di un nuovo all'antico avvocato
« del comune, e ciò a motivo di non essersi adempito al voto

« della legge colla votazione segreta. Stimo però conveniente « che ella si rechi in questa prefettura nel giorno 8 prossimo « venturo gennaio, alle ore 10 antimeridiane, insieme colla « Giunta, nello scopo di formare le basi della transazione che « si propone col signor Nisco, e affinchè essa risponda ai veri « fatti e diritti del municipio.

« *Pel reggente la prefettura*
« FORTEBRACCIO.

« *Al signor sindaco di Vico Pantano.* »

« Letta la soprascritta nota, il sindaco domanda istruzione di massima dal Consiglio pel modo da comportarsi innanzi al signor prefetto della provincia circa il merito della Sessione di cui trattasi.

« Il Consiglio alla unanimità di voti delibera che è sua intenzione, come pure quella dell'intiera popolazione, di recedersi da ogni giudizio contro il signor Nisco e di affidare al sindaco, assistito dalla Commissione già stabilita, le trattative di una definitiva conciliazione e di esonerare finalmente il comune dalle gravi spese di liti e di avvocati che finora hanno deteriorato ogni risorsa comunale.

« Precedente lettura, il presente verbale viene dall'Adunanza adottato e sottoscritto ai sensi di legge, mandando il medesimo a pubblicarsi, e quindi trasmettersene copia al signor prefetto pel di più da farsi.

« *Il sindaco presidente*
« ANTIMO DI MARTINO.

« *Il consigliere anziano*
« GIUSEPPE PAGANO.

« *Il segretario*
« MELARIO. »

Il signor Antimo Di Martino, allora sindaco di quel comune, mi partecipava cotesta deliberazione, e mi annunziava che, per evitare ogni equivoco, l'aveva pure partecipata al presidente del tribunale di Santa Maria ed al signor Gigante, onde sia consapevole di essere stato esonerato della qualità di avvocato del comune. Pubblico anche una tal lettera:

« *Municipio di Vico Pantano* - N° 493.

« Vico Pantano, 4 dicembre 1861.

« *Onorevole signore,*

« Per mostrarle che è ferma volontà del comune di mettere termine ad ogni lite, le trascrivo la deliberazione presa da questo Consiglio comunale nella sessione straordinaria del 1° corrente dicembre, che è del tenore seguente:

« Quindi alla unanimità di voti delibera farsi decadere il giu-
« dizio contro Nisco, istituito nel tribunale civile di Terra di
« Lavoro, e nel contempo il sindaco, assistito da un assessore
« e dall'avvocato che viene nominato esclusivamente a regolare
« quest'oggetto, signor dottor Francesco Saverio Correra, di
« Napoli, si venga alla transazione col detto Nisco, perchè così
« stabilito, dovendosi poi portare il relativo contratto, nel caso
« affermativo, all'approvazione del Consiglio comunale.

« Autorizzasi il sindaco a scrivere per la decadenza del giu-
« dizio, e di ritirarsi il mandato che ha l'avvocato Gigante per
« la causa Nisco, uno con tutti gli atti della procedura a lui
« consegnati per mezzo dell'agente demaniale signor Romano,
« con insistersi da ultimo per la risoluzione del piato contro
« Montesantangelo, ed affrettare gli avvocati signori Gigante e
« Correra per la difesa.

« E, precedente lettura, il verbale viene dall'Adunanza adot-
« tato e sottoscritto, mandandolo a pubblicarsi per copia al
« signor prefetto pel *visto*. »

(*Seguono le firme.*)

« Non appena sarà adempita la formalità del *visto* della prefettura, le trasmetterò legale copia della suddetta deliberazione. Intanto, per evitare ogni equivoco circa la decadenza del giudizio unanimemente votato da questo comune, mi sono affrettato di dare partecipazione della ripetuta deliberazione al signor presidente del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, non che all'avvocato signor Gigante.

« Tanto le doveva, in adempimento della predetta deliberazione di questo Consiglio.

« *Il sindaco*
« Antimo Di Martino.

« *Onorevole*
« *Barone D. Nicola Nisco*
« *Napoli.* »

Ed in vero quel Consiglio non mancò di rinunziare solennemente alla lite con atto legale indirizzato al presidente del tribunale, e di imprendere le pratiche per la desiderata conciliazione. Non dubito che il sindaco, i membri della Giunta, il clero e quanti a questo scopo vennero a casa mia mi faranno testimonianza della lealtà e dell'affetto sincero che io loro mostrai. Da mia parte mi onoro dichiarare che serbai sempre cara memoria della loro probità: senza cavillare, senza baratteria di artifici unanimemente tutti dichiararono che le mutate condizioni di quelle terre e il benessere acquistato dal comune erano il frutto dell'opera mia e dei miei capitali, e che

per conseguenza il maggior valore delle terre medesime a me si apparteneva.

Anzi eglino mi richiesero *che in esecuzione dell'istrumento del* 18 *gennaio* 1861, di quel titolo appunto di cui ora in nome dello stesso comune si è avanzata querela di nullità e si scagliano fulmini d'ira e di calunnie, io facessi i pagamenti dell'annuale estaglio, già versati da me nella cassa dei depositi e prestiti, non che della quota relativa della contribuzione fondiaria. Però io non volli per rispetto alla legalità ed al mio decoro soddisfare a cotali vivissime premure, se non quando mi si mostrò con certificato legale che nell'articolo primo, allegato *A*, del bilancio comunale, votato a forma di legge e solennemente approvato dalla deputazione provinciale, erano state registrate fin dal 1864 *le partite delle entrate dei terreni che erano oggetto del ripetuto istrumento del* 18 *gennaio* 1861 *in testa mia, come parchi a me fittati.*

Così io, trovando che nel bilancio del comune di Vico di Pantano erasi dato esecuzione allo stipulato del 18 gennaio 1861, per guisa che in quello del 1866 il fitto di tutti questi terreni si notava a carico mio perchè in tale anno appunto cominciava lo estaglio complessivo, faceva il pagamento con la seguente girata al dorso di una fede di credito del Banco di Napoli.

« E per me, in *esecuzione* dell'istrumento del 18 gennaio 1861, pagherete le lire 1551 al sindaco o tesoriere di Vico di Pantano, e sono per lo estaglio maturato a settembre prossimo passato del fitto dei fondi che si tengono da me in virtù di detto istrumento, *al quale in tutto e per tutto le parti si rimettono.* »

A piè della quietanza si legge: *Accettasi nello interesse di questa amministrazione comunale il presente pagamento* fatto come sopra dal barone Nisco — Antimo Di Martino, sindaco — Vito Di Dona, tesoriere. — In tale maniera seguirono, passan-

dosi da riconoscimento a riconoscimento, da accettazione ad accettazione, i pagamenti per gli estagli del 1867, 1868, 1869.

Debbo supporre, chè a non offendere altrui ci tengo, un fatto, quello cioè che l'onorevole Gigante ignori tutta questa narrata storia di riconoscimenti e di accettazioni, altrimenti avrebbe compreso che non è più tempo in cui lo Stato o il comune si possa permettere di smentire sè stesso, e, sotto l'ombra di una perenne tutela, di compiere opera che ogni individuo onesto per sè reputerebbe iniqua: la negazione dei propri atti.

E suppongo pure che l'onorevole Gigante ignori del pari la deliberazione del Consiglio comunale di Vico di Pantano del 6 ottobre 1867, per la quale, rifermandosi *di essere sua intenzione, come pure quella del popolo, di non fare giudizio contro di me*, vota ad unanimità di pagarmi la somma di lire 144,496 50. Perciocchè sembra più assurdo che inconcepibile che egli ora venga a dimandare al magistrato di sentenziare che fosse dato al comune di Vico di Pantano ciò per cui il comune medesimo offriva di pagare oltre 144,000 lire!

Ecco testualmente il tenore di cotesta deliberazione:

« L'anno 1867 nel giorno 6 del mese di ottobre, nella casa comunale di Vico di Pantano, ecc.

« Il presidente, aperta la seduta, ha invitato il Consiglio a deliberare sulla seguente proposta, stata depositata da 24 ore nella sala dell'adunanza, ecc. ecc.

« Volendosi secondare l'istanza di questa popolazione, relativa ad una convenzione a farsi col signor barone Nicola Nisco per aversi dallo stesso la cessione e consegna materiale dei fondi demaniali di questo comune, denominati Parco Crapolla, Secondo Parco delle Centocinque Moggia e Parchi le Trentasei e Quarantun Moggio, già repartiti in quote per teste, che a lui si trovano fittati per un lungo tempo, e quindi essere di con-

venienza a formare le basi nelle quali dovrebbe verificarsi la detta convenzione col signor Nisco.

« Ed il Consiglio, udita la proposta suddetta che dichiara propria, ha ponderatamente considerato di esser sua intenzione, come pur quella del popolo, di non fare il giudizio contro l'onorevole signor barone Nisco, ed invece trattare con lui per una definitiva conciliazione, stantechè così viene ad esonerarsi il comune dalle gravi spese di liti che portano senz'altro il deterioramento di ogni e qualsiasi risorsa dell'amministrazione comunale.

« Che tale convenzioue può effettuarsi col rinunziare il signor Nisco ai diritti a lui competenti e da sperimentare con l'istromento di locazione del 18 gennaio 1861 e nello stesso tempo dare al momento il possesso materiale dei fondi a pro del comune proprietario, per riconsegnarli questo ai quotisti interessati, ed intanto il comune si verrebbe ad obbligare d'indennizzare esso signor barone Nisco mercè la somma di lire 144,496 50 pari a ducati 34,000, che pagherebbe in anni quattro, in tante rate uguali, con l'interesse a scalare del cinque per cento. La quale cifra annuale con l'interesse sarebbe obbligatorio di piazzarla nel bilancio d'amministrazione di questo comune.

« Il Consiglio dunque delibera alla unanimità di voti farsi la conciliazione coll'onorevole signor barone Nisco e propone di pagargli la suindicata cifra di lire 144,496 50, pari a ducati 34,000, sempre quando rinunzi a tutti i diritti a lui competenti con l'istromento di locazione del 18 gennaio 1861 e dia al momento il possesso materiale dei fondi demaniali di questo comune.

« Nella intelligenza che, ciò non avverandosi e passando qualche altro esercizio, dall'anzidetta somma si dovrà detrarre l'estaglio che egli viene a percepire dai coloni dei suddetti fondi.

« Da ultimo il Consiglio prega l'energico signor prefetto

della provincia di cooperarsi nella intavolata conciliazione e di essere pronto a ritenere ogni e qualunque di lui legale operato pel bene inseparabile di questa sventurata popolazione.

« Datasi poscia lettura del presente verbale, venne approvato, mandando il medesimo a pubblicarsi e quindi trasmetterne copia al signor prefetto pel di più a farsi. »

Il sindaco presidente
Firmato ANTONIO DIANA.

Il consigliere anziano
Firmato GIUSEPPE PAGANO.

Il segretario comunale
Firmato LUIGI MELORIO.

A chiudere la serie dei documenti relativi agli atti del Consiglio comunale di Vico di Pantano e dei suoi amministratori legali, pubblico ancora una lettera del suo sindaco del 19 febbraio 1868, dalla quale si rileva quale artificio d'inferno è stato necessario per cacciare il comune in una vertenza da esso non voluta, nè desiderata, e per impedire che onestamente le cose si fossero accomodate, non sulla base delle cavillazioni, ma de'fatti e della vera giustizia, che non si alimenta delle altrui jatture.

Il sindaco Antonio Diana adunque scrivevami:

« *Illustrissimo mio signor barone!*

« Per la gradita vostra degli 11 di questo mese non ho potuto farne il meno a giudicare che i *savi messi* nell'esperimento conciliativo con V. S. Illustrissima sono coloro che non fanno finora avverare tale conciliazione, perciocchè da questo dì sarà mio pensiero a non più avvalermene per intendermela direttamente con la lodata S. V. e con la Giunta municipale.

« Ciò è anche la volontà di questa Giunta e di tutti i cittadini, perchè la gentile vostra lettera l'ho resa ostensibile a chiunque del paese e, nel leggersi, unisonamente si è conchiuso che il vostro conosciutissimo magnanimo cuore non è fatto mica per poppare nella povera gente, ma tantosto renderle sempre del bene, come ha saputo per sempre distinguersi in tutte le circostanze.

« Poichè la lodata S. V. mi ha poi chiamato sulla parola d'onore, vengo con la presente ad affermarle che quanto venne stabilito in Napoli nello scorso anno in vostra casa col sindaco, parroco e cittadini sarà fedelmente da me mantenuto, essendo questo il volere della popolazione, e V. S. Illustrissima, da quel conosciuto ed onestissimo signore, deve esser ferma in tutto e per tutto nello stabilito allora, cioè dai 54,000 ducati si doveano togliere le annate di estaglio riscosse dalla S. V. che sarebbe quella dell'anno passato ed oltre di quella corrente, e se sia così, potrà benignarsi a designarmi il tempo che presso a poco ci possiamo vedere in prefettura.

« Gradite per sempre la mia servitù e credetemi

« *Vostro devotissimo servo qual sindaco*
« ANTONIO DIANA. »

Ringrazio l'onorevole Gigante per aver saputo usare il pungolo dei suoi frizzi sì efficacemente, da non farmi più lungamente tacere. La lettura dei suddetti documenti non può non ispirar lo stupore di ogni uomo onesto ed imparziale.

VI.

L'onorevole Gigante mi accusa inoltre di essermi opposto alla conciliazione domandata dal comune di Vico di Pantano e di non avere denunziato come illegale ed abusivo il decreto

del 6 giugno 1863 che dopo sette anni. Veramente bisogna dire, in leggendo tali insinuazioni, che egli ha perduto la memoria dei fatti, la *bossa* della storia.

Circa la prima accusa, non ricorderò che l'onorevole Gigante volle ad ogni costo, ed anche in contraddizione del mio avvocato e collega Cicarelli, la sospensione della conciliazione e lo intervento dell'amministrazione delle bonifiche, che in codesto atto io reputava estranea. Nè dirò dell'ira dell'arciprete e di alcuni accorti amministratori del comune, che valutarono le conseguenze del chiesto differimento e del sostenuto intervento.

Ma a risposta pubblico la seguente lettera, direttami dal prefetto di Terra di Lavoro:

« *Prefettura della provincia di Terra di Lavoro. — Gabinetto.*

« Caserta, 6 novembre 1868.

« Non potendo avere luogo lo sperimento di conciliazione progettato per comporre la vertenza tra lei ed il comune di Vico di Pantano, stimo trascriverle quanto con pari data ho scritto a quel sindaco. »

« Come già è noto a codesto municipio, il ministro di agricoltura, industria e commercio, con dispaccio del 24 settembre dichiarava di avere promosso l'annullamento del decreto 6 giugno 1863, n° 1311, come quello che alterava i principii della legge 11 maggio 1855, e successivamente mi manifestava, con altro dispaccio del 17 dello scorso mese, che era nell'intendimento di rimanere affatto estraneo alla vertenza ed allo sperimento di conciliazione iniziato fra codesto comune ed il signor Nisco.

« Ora io ho considerato che, quando per effetto dell'anzi-

detta legge, la cui osservanza è richiamata in pieno vigore, codesto municipio non può entrare in possesso di alcuni demanii, affittati dall'amministrazione delle bonifiche al signor Nisco, se non dopo avere pagata la plusvalenza dei fondi bonificati all'amministrazione medesima, cessa del tutto il fine della conciliazione, che era appunto quello di non attendere l'esito del giudizio incoato contro il signor Nisco per ottenere il possesso di alcune terre demaniali già bonificate.

« Non essendo quindi opportuno di continuare nelle pratiche che non avrebbero alcuno scopo, vengo a dichiararle di non trovare più luogo alla predetta conciliazione, lasciando libere le parti nello sperimento dei loro diritti e ragioni nei modi di legge.

« Uguale comunicazione è diretta in pari data al signor Nisco.

« E prego alla mia volta la S. V. illustrissima di rimanerne intesa.

« *Il prefetto*
« COLUCCI. »

Circa la seconda accusa, essendo di ugual conio, rendo una simile risposta. Pubblico l'atto per usciere, notificato all'amministrazione delle bonifiche nel 18 agosto 1864.

« L'anno, ecc.

« Era rimasto sempre estraneo agli atti del Governo relativi alla concessione delle terre comprese nell'opera di bonifica, a forma del decreto del 13 agosto 1839 e della legge 11 maggio 1855, per cui i demani comunali compresi nel raggio di bonificazione erano aggregati all'amministrazione dell'opera suddetta, mediante il pagamento annuale ai comuni di una rendita che

è uguale a quella che all'epoca della concessione ne ricevevano.

« In ogni modo, senza discutere circa la giustizia di siffatto sistema, è indubitato *che non si possa ritenere quale giusto titolo un decreto che, in opposizione alle leggi costituziondli e di contabilità generale, opera una cessione e donazione di un valore di lire* 1,105,337 91. »

Queste stesse dichiarazioni e proteste si fecero al sindaco di Vico di Pantano quando in settembre 1864 pagai l'ammontare dell'estaglio. E nel 1865, nell'eseguire l'altro pagamento con la girata alla fede di credito, offerta per mezzo di usciere, dichiarava *che tale pagamento intendeva fare con tutte le più ampie riserve e senza che esso possa apportare e presumere* acquiescenza al decreto 6 giugno 1863, che non s'intende ritenere o riconoscere sotto qualsiasi rapporto.

VII.

L'onorevole Gigante ritorna nella sua pubblicazione per vie diverse a voler persuadere che non ha nessun valore il *voto* su questa *vertenza* dei chiarissimi giureconsulti Cassinis, Vegezzi e Pironti. Avrebbe fatto meglio a confutarlo. Quel parere vale quello che vale per tutti gli uomini che hanno imparato a rispettare l'ingegno, il sapere, la probità de' suoi autori; nondimeno non domando nè desidero che ai fatti miei sia scudo qualsiasi illustre nome.

Però è tempo perduto ed inchiostro indarno consumato lo scrivere e stampare per persuadere che quel *voto* non ha importanza amministrativa e che è ancora amministrativamente discutibile. Cotesta è una delle più splendide illusioni che si fa brillare innanzi agli occhi di una mente appassionata. Il *voto*

testè citato è stato solennemente approvato dal Governo, che, per conseguenza di una tale approvazione, lo ha fatto suo.

A dissipare siffatte illusioni, trascrivo letteralmente la seguente ministeriale del 24 agosto 1862, che, oltre l'autorità d'ufficio, porta quella dell'egregio uomo che la firmava. Per questa ministeriale si scrive:

« Aderendo di buon grado al giusto desiderio del signor deputato Nisco, il sottoscritto si è occupato delle di lui vertenze coll'amministrazione delle bonifiche in Napoli, riguardanti le note assistenze fatte nel bacino inferiore del Volturno. Egli esaminò tutte le contestazioni passate a questo proposito nei decorsi anni tanto sotto il cessato Governo borbonico, quanto sotto l'attuale regime, e quindi pure la convenzione del 18 gennaio dell'anno scorso.

« Dall'esame di tutte queste vertenze, crebbe nel sottoscritto la convinzione dell'insussistenza delle obbiezioni fatte al suddetto contratto; e però venne nel parere che non possa impugnarsi la detta convenzione del 1861, nè per errore di diritto nè per lesione, ritenendola intrinsecamente informata ai principii di giustizia, e fatta altresì con quelle forme che nulla lasciano a desiderare quanto alla legalità; convenzione infine che, se da un lato credesi che sia riuscita utile al signor Nisco, non fu per questo pregiudizievole in verun modo al Governo ed ai pubblici interessi.

« Il Governo, malgrado ciò, volle valersi delle cognizioni di distinti giureconsulti per meglio confermarsi nel suo parere, ed il rapporto di questi essendo interamente favorevole al signor Nisco, il sottoscritto lo adotta volentieri, e si fa premura di comunicargli tale essere stato l'esito della sua pratica.

« Va pure il sottoscritto persuaso che il signor Nisco, credendo risoluta ogni dubbiezza sulla validità della sua conven-

zione, non tarderà per parte sua di addivenire agli incumbenti che in conseguenza del contratto stesso possono tuttora richiedersi per avere il possesso legale dei parchi affittatigli.

« *Pel Ministro*
« *Il Segretario Generale*
« BERTI. »

E qualora si leggerà cotesta ministeriale con mente sgombra dalla nebbia delle passioni, si dovrà necessariamente concludere che, oltre a racchiudere la dichiarazione governativa netta e tonda della *giustizia intrinseca e della formalità inattaccabile* di quel contratto, appellato dal Gigante nullo ed iniquo, ed oltre a contenere esplicitamente l'*adozione del rapporto de' tre distinti giureconsulti*, porta a me determinato ed ingiunto l'obbligo di eseguirlo, essendo *risoluta ogni dubbiezza sulla validità di esso.*

Laonde se io volessi imitare l'onorevole Gigante e far giuoco delle *compromissioni* del Governo per determinare la corrente de' giudizi della magistratura o del Consiglio di Stato, potrei enumerare tutte le conseguenze giuridiche che da quest'atto a danno del Governo deriverebbero. Perciocchè se alcuno può anche, non rispettando il suo decoro, mutar parere e non sostenere il fatto proprio con partecipare a qualsiasi derogazione direttamente o indirettamente, ha il dovere però di rifare tutti i danni che da simili mutabilità procedono.

Ma da questa imitazione mi tengo lontano; sì perchè io penso che calcolo veruno di perdita o di utile per lo Stato sia atto a far traviare il giudizio della gente onesta, che io voglio e reclamo; sì perchè se io dovessi vincere in cotal vertenza per altro riguardo che non fosse di giustizia e di equità, amerei meglio disfatta completa.

VIII.

L'onorevole Gigante cade in un'altra asserzione assai erronea, che è il coronamento del suo edifizio. Per lui il decreto 6 giungno 1863 è valido e costituzionale, perchè non comprende una disposizione legislativa, non essendo, a parer suo, atto di potestà legislativa nè il disporre in opposizione a ciò che una legge prescrive, nè il dare ad un comune terreni che, a forma di questa legge medesima, deve ritenere lo Stato fino a quando non sia rimborsato della plusvalenza del maggior valore da tali terreni acquistato per effetto delle opere di bonificazione eseguite a spese del pubblico erario; nè l'abrogare una legge precedente.

Per confutare cotesto errore mi limito a trascrivere il parere di questo stesso Consiglio di Stato, a cui l'onorevole Gigante indirizza le sue teorie, emanato nella tornata del 17 settembre 1867, e che è il seguente:

« Veduta la relazione del ministro di agricoltura, industria e commercio del 3 caduto mese di agosto, divisione 2ª, nº 3604, il quale chiede l'avviso *se il decreto del* 6 *giugno* 1863, *nº* 1311, *modificando radicalmente le disposizioni legislative del decreto* 11 *maggio* 1855 pel bonificamento delle contrade paludose nelle provincie napolitane *sia per se stesso nullo*, e per conseguenza se sia il caso di rivocarlo mediante un novello decreto reale.

« Udito il relatore,

« Considerato che non vi può *essere alcun dubbio nel carattere legislativo del decreto* 11 *maggio* 1855 e delle disposizioni contenute negli articoli 6, numeri 4, 13 e 19, risguardanti l'aggregazione dei demanii comunali all'amministrazione delle opere di bonificazione, *allo impiego degli estagli* dei demanii aggregati e alla destinazione degli stessi demanii dopo bonificati.

« Che quindi la deroga alle suddette disposizioni legislative

non si poteva fare per atto del potere esecutivo, ed è nullo il decreto del 6 *giugno* 1863, se si ritiene come una deroga alle disposizioni medesime secondo si accenna nei considerando dello stesso decreto, e come fu accennato nel *parere del dì* 11 *luglio* 1867 *sulla controversia col comune di Vico di Pantano.*

« Che di conseguenza il Governo è nel diritto di rivocarlo, ma, come si osserva nello stesso parere 11 luglio 1867, non sembra conveniente il farlo *in pendenza della lite con lo stesso comune, quasi a farsi un mezzo di difesa, salvo a dedurre la nullità innanzi ai magistrati competenti.*

« Che inoltre poichè il Ministero intende provocare dal Parlamento le necessarie modificazioni alla legge per le bonificazioni, come accenna nella relazione del 10 corrente, divisione 2ª, sezione *E*, n° 2031, riguardante la proposta della istituzione di Commissioni locali di vigilanza, sembra che sia inopportuno il provvedere ora alla revoca del decreto, e promuovere quistioni e liti sulla validità delle restituzioni ai comuni di alcuni demanii già fatte in esecuzione del medesimo, mentre si ignora se sarà ammesso e mantenuto il principio dell'aggregazione dei demanii, ed a quali condizioni, e forse anche la conservazione della stessa amministrazione e nella forma attuale. »

Per le premesse,

La sezione *è d'avviso che il decreto del* 6 *giugno* 1863 *riguardato come deroga agli articoli* 6, 13 *e* 19 *della legge* 11 *maggio* 1855 *sia* NULLO, *e può essere rivocato dal potere esecutivo, ma non sia conveniente il farlo in attesa della nuova legge* (1).

Fu dunque quistione di convenienza che consigliò la non rivocazione del decreto in esame, ma lo si ritenne radicalmente *nullo*, da farsi valere la nullità innanzi ai magistrati competenti,

(1) Bollettino della prefettura di Terra di Lavoro, n° 6, anno IV, marzo 1868, fascicolo 2°, pagina 367.

ed è quello appunto che io ho eseguito e mantengo. Anzi riterrei disonesta ed indecorosa l'opera mia, qualora venisse diretta a menare cotesta questione, già legalmente divenuta giuridica e sottoposta alla legittima giurisdizione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nel campo amministrativo o governativo, fosse anche quello eletissimo del Consiglio di Stato.

Possono i magistrati darmi ragione o torto, e togliere pure ai miei figliuoli la dovutagli aggiatezza; ma nessuno potrà provare, ed è ciò soltanto mia ricchezza e gloria, che io abbia mai calunniato alcuno, o usato le armi della menzogna e delle arti subdole per assicurarmi trionfo o salvezza.

Firenze, 30 aprile 1870.

NICCOLA NISCO.